



**PROCEDURA VOLTA ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI  
DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PATRIMONIALE PER I DIPENDENTI DI ACI INFORMATICA CHE  
SVOLGONO LE FUNZIONI DI RUP, DEC, INCARICATI DELLA  
PROGETTAZIONE DI LAVORI E INCARICATI DELLA VERIFICA  
DELLA PROGETTAZIONE**

(affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023)

**PROGETTO DEL SERVIZIO**  
(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)

**Allegati:**

- PRO01\_Relazione Tecnica generale;
- PRO02\_Quadro Economico dell'Appalto;
- PRO03\_Contratto Assicurativo;

Il Responsabile Unico del Progetto  
Sig.ra Barbara Baldelli



**PROCEDURA VOLTA ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI  
SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ  
CIVILE PATRIMONIALE PER I DIPENDENTI DI ACI  
INFORMATICA CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI RUP, DEC,  
INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI E  
INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

(affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023)

**PRO01\_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO**

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)



## Sommario

<b>PREMESSE</b> .....	3
<b>1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	3
<b>2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	4
<b>3. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	6
<b>4. DURATA</b> .....	7
<b>5. CONTRATTO</b> .....	7
<b>6. GARANZIE</b> .....	7



## **PREMESSE**

ACI INFORMATICA S.p.A. (in seguito anche “ACI Informatica”) ha la necessità di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale dei propri dipendenti che svolgono le funzioni di RUP, DEC, incaricati della progettazione di lavori e incaricati della verifica della progettazione.

A tal fine, ACI Informatica intende affidare il servizio mediante la stipula di un contratto della durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del 30/06/2026 e fino alle ore 24:00 del 30/06/2028. L'appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante.

Il presente documento illustra l'analisi economica e le ulteriori clausole disciplinanti le prestazioni da fornire nell'ambito del contratto e si compone dei seguenti paragrafi:

- 1) Descrizione del servizio e caratteristiche tecniche;
- 2) Analisi economica e valori di aggiudicazione;
- 3) Procedura di gara e suddivisione in lotti;
- 4) Durata;
- 5) Contratto;
- 6) Garanzie.

### **1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'oggetto del servizio assicurativo richiesto è la copertura per la responsabilità civile patrimoniale verso terzi - inclusi gli utenti e i destinatari dei servizi - dei dipendenti di ACI Informatica che svolgono le funzioni di RUP, DEC, di incaricati della progettazione di lavori e di incaricati della verifica della progettazione (di seguito anche “Soggetti Assicurati”), e rientrante nei seguenti casi:

- Responsabilità civile derivante ad ACI Informatica per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni, commessi dai Soggetti Assicurati, di cui debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività connesse alle proprie funzioni istituzionali.

- Responsabilità civile derivante ad ACI Informatica anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali ACI Informatica debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme e ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità di ACI Informatica stessa.

- Perdite patrimoniali a carico di ACI Informatica, conseguenti all'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Soggetti Assicurati, ossia qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la differenza sia stata posta a carico di ACI Informatica.

Il servizio dovrà inoltre prevedere le seguenti ulteriori clausole:



- la copertura assicurativa per perdite patrimoniali e danni conseguenti a inidoneità dell'opera;
- limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori, la copertura assicurativa deve estendersi con riferimento a danni alle opere in costruzione e/o costruite e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi: rovina totale o parziale delle opere stesse; gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera;
- clausola relativa all'estensione della copertura assicurativa per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- copertura assicurativa per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'assicurato. Per effetto della delibera della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2025/QMIG, la copertura deve intendersi operante altresì per i danni erariali commessi dall'assicurato accertati dalla Corte dei Conti derivanti da Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile, in deroga alla Legge 244/2007, art. 3, comma 59, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.);
- copertura assicurativa per i danni (capitale, interessi e spese) cagionati alla stazione appaltante e/o a terzi derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Per effetto della delibera della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2025/QMIG, la copertura deve intendersi operante altresì per i danni erariali commessi dall'assicurato accertati dalla Corte dei Conti derivanti da Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile, in deroga alla Legge 244/2007, art. 3, comma 59, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.).

## 2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI AGGIUDICAZIONE

Si riporta in seguito il conto economico dell'affidamento, per il quale, in considerazione della tipologia delle attività coinvolte, non sussistono costi per la sicurezza, e non sono stati riscontrati rischi da interferenza. Pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Il trattamento complessivo minimo da garantire al lavoratore è quello previsto dal **C.C.N.L. Assicurazioni ANIA** che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2015). In tal modo, si impedisce di fatto l'applicazione al lavoratore di Contratti collettivi c.d. "pirata" (ovvero sottoscritti da organizzazioni sindacali minoritarie e quindi poco rappresentative) o l'applicazione di un Contratto collettivo non pertinente rispetto al settore di attività in cui opera [TAR Campania, Napoli, Sez. III, 07/03/2023, n.1488].



I costi della manodopera sono stati stimati in maniera forfettaria, e sulla base di precedenti affidamenti analoghi, e corrispondono al 2,6% dell'importo lordo biennale posto a base d'asta e, dunque, sono pari a euro 1.187,00.

**Categoria merceologica MEPA:** Servizi finanziari, servizi di intermediazione finanziaria e servizi assicurativi.

Il Codice CPV utilizzato per l'affidamento è il 66510000-8, Servizi assicurativi.

Dovendo procedere con la quantificazione dell'affidamento, il valore posto a base d'asta è pari a **euro 45.654,02 oltre IVA** (di cui 22.827,01 euro per anno), per la copertura assicurativa dei dipendenti di ACI Informatica che svolgono le funzioni di RUP e/o DEC e le funzioni di soggetti incaricati della progettazione di lavori e soggetti incaricati della verifica della progettazione, così suddivisi:

- n. 77 RUP e/o DEC;
- n. 10 soggetti tecnici.

Al fine di garantire flessibilità contrattuale, e la copertura di ulteriori RUP e DEC sopravvenuti durante il periodo di esecuzione del contratto, sarà altresì prevista la facoltà per ACI Informatica, nei limiti di cui all'art. 120 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di incrementare l'importo dell'affidamento di ulteriori **euro 14.345,98**, fino al raggiungimento di **euro 60.000,00** a titolo di c.d. "regolazione premio".

Si riporta in seguito il prospetto economico degli oneri complessivi dell'appalto:



## QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

1)	VALORE CONTRATTO .....	€ 45.654,02
1.1)	di cui per MO .....	€ 1.187,00
<b>A)</b>	<b>TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE .....</b>	<b>€ 45.654,02</b>
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. di A)	€ 0,00
<b>A2)</b>	<b>TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA al lordo degli oneri sicurezza</b>	<b>€ 45.654,02</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>	
B 2	Quota di riserva per regolazione premio	€ 14.345,98
B 2.1	Quota di riserva per servizi analoghi	€ 0,00
B 2.2	Proroga Tecnica	€ 0,00
B 2.3	Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>	
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>	€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>	€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>	€ 0,00
	tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1art. 2°5 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 2,00% del totale	€ 913,08
B 6	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)	
B 7.1	<i>RUP</i>	
B 7.2	<i>Direttore Lavori/DEC</i>	€ 960,00
B 7.3	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>	
B 7.4	<i>accantonamento (20% del 2%)</i>	€ 240,00
	tot.	€ 1.200,00
B 8	Spese per tecnici esterni 0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :	
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i> 0,00% di A)	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i> 22,00% di A2+B2+B2.1+B2.2+B2.3+B5+B13.1	€ 13.400,88
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i> 0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i> 22,00% di B3.1	€ 0,00
	tot.	€ 13.400,88
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE .....</b>	<b>€ 29.859,94</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B) .....</b>	<b>€ 75.513,96</b>
	<b>il Responsabile di fase della progettazione</b>	
	Sig.ra Barbara Baldelli	

### 3. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Tenuto conto della tipologia di servizio sopra esposto e considerato l'importo complessivo dell'affidamento pari a € 60.000,00, di cui € 45.654,02 quale importo complessivo del premio



per 24 mesi di copertura assicurativa per n. 77 RUP e/o DEC e n. 10 soggetti tecnici, e € 14.345,98 quale importo massimo previsto a titolo di eventuale “regolazione premio”, che rientra nella fattispecie dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 attraverso la piattaforma acquisti di seguito indicata: “Acquistinrete PA” e per garantire il principio del risultato e la massima tempestività è stato individuato il fornitore Lloyd’s Insurance Company SA.

Tenuto conto della finalità e della peculiarità dello strumento contrattuale da acquisire non si è reso possibile suddividere l’appalto in Lotti geografici/funzionali. Non è possibile, infatti, identificare parti di prestazione dotate di autonomia funzionale o prestazionale tali da rendere chiara - ed economicamente significativa o appetibile per la struttura del mercato di riferimento - la costituzione di più Lotti.

#### **4. DURATA**

La durata del contratto è di 24 mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione del contratto e fino alle ore 24:00 del 30/06/2028.

#### **5. CONTRATTO**

Sarà stipulato con il contraente, ovvero la società Lloyd’s Insurance Company SA, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, un contratto di appalto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di firma, ai sensi 18 comma 1, del Codice, e relativa sottoscrizione delle polizze assicurative.

#### **6. GARANZIE**

La Stazione Appaltante non prevede che, tenuto conto della natura e dell’entità dell’affidamento specifico, siano rilasciate le garanzie definitive secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Progetto

Sig.ra Barbara Baldelli

**QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA**

1)	VALORE CONTRATTO .....			€ 45.654,02
1.1)	di cui per MO .....			€ 1.187,00
<b>A)</b>	<b>TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE</b> .....			<b>€ 45.654,02</b>
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. di A)			€ 0,00
<b>A2)</b>	<b>TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA</b> al lordo degli oneri sicurezza			<b>€ 45.654,02</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>			
B 2	Quota di riserva per regolazione premio			€ 14.345,98
B 2.1	Quota di riserva per servizi analoghi			€ 0,00
B 2.2	Proroga Tecnica			€ 0,00
B 2.3	Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a			€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>			
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>			€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>			€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>			€ 0,00
			tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00%	del totale	€ 913,08
B 6	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00%	di A2)+B2)	
	B 7.1 <i>RUP</i>			
	B 7.2 <i>Direttore Lavori/DEC</i>			€ 960,00
	B 7.3 <i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>			
	B 7.4 <i>accantonamento (20% del 2%)</i>			€ 240,00
			tot.	€ 1.200,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00%	di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00%	di A)	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00%	di A2+B2+B2.1+B2.2+B2.3+B5+B13.1	€ 13.400,88
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00%	di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00%	di B3.1	€ 0,00
			tot.	€ 13.400,88
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> .....			<b>€ 29.859,94</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b> .....			<b>€ 75.513,96</b>

il Responsabile di fase della progettazione

Sig.ra Barbara Baldelli



**Codice affidamento SEF0482E26**

**Contratto n. ...**

**Spett.le**  
**LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.**  
**Corso Garibaldi 86**  
**20121 Milano**

**Oggetto: contratto per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa RC Patrimoniale**

**CIG ...**

### **CONTRATTO PER CORRISPONDENZA COMMERCIALE**

ACI Informatica S.p.A. con sede in Roma, via Fiume delle Perle, 24 Codice Fiscale 00405030586 e Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, Ing. Stefano Carosi (di seguito per brevità ACI Informatica), autorizzato al presente atto giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 17 marzo 2025, Repertorio n. 18254, Raccolta n. 12941, affida all'impresa Lloyd's Europe, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86 CAP 20121, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Codice fiscale n. 10548370963, partita IVA 10548370963, rappresentata da .... in qualità di ... di seguito Appaltatore, il servizio in oggetto alle seguenti condizioni.

#### **PREMESSO CHE**

- A.** la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma del Direttore Approvvigionamenti e Centrale di Committenza di ACI Informatica del ..., l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale, il cui importo complessivo è pari ad € ....;
- B.** l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta pertanto ai sensi dell'art. art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023 si può procedere alla stipula del Contratto;
- C.** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Alberto Avallone;
- D.** tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

#### **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Come d'allegato 1 al presente documento

Il presente contratto, concluso per corrispondenza commerciale è trasmesso all'Appaltatore, che dovrà sottoscriverlo per accettazione e restituirlo via PEC all'indirizzo [acquisti.gen@pec.informatica.aci.it](mailto:acquisti.gen@pec.informatica.aci.it)

Distinti saluti

ACI Informatica S.p.A.  
Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza  
Il Direttore  
Ing. Stefano Carosi

PER ACCETTAZIONE  
L'APPALTATORE

# ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA` CIVILE PATRIMONIALE

**EDIZIONE GENNAIO 2025**

Contratto assicurativo che opera nella forma "*claims made*", ovvero assicura i **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura per la Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato sia che siano usati al singolare ovvero al plurale:

<b>Assicuratori:</b>	Lloyd's Insurance Company SA
<b>Assicurato:</b>	l'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella <b>Scheda Di Copertura</b> il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Attività Dichiarata:</b>	quanto indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Atto Cyber:</b>	si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un <b>Sistema Informatico</b> .
<b>Beni:</b>	denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
<b>Circostanza:</b>	Qualsiasi atto, evento, situazione che non costituisca <b>Richiesta di risarcimento</b> ai sensi delle definizioni di questa polizza ma che sia suscettibile di dare luogo ad una Richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo e non limitativo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Avvio di un procedimento penale a carico delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;</li><li>• Qualsiasi contestazione, formalmente avanzata all'assicurato, che possa implicare una sua responsabilità, ma che non contenga una Richiesta di risarcimento.</li></ul>
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l' <b>Assicurazione</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.:</b>	i corrispondenti degli <b>Assicuratori</b> che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli <b>Assicuratori</b> e separatamente identificati nella <b>Scheda di Copertura</b> .

<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica subito da <b>Terzi</b> .
<b>Danni Materiali:</b>	il <b>Danno</b> conseguente a danneggiamento di cose od animali.
<b>Danni Corporali:</b>	il <b>Danno</b> conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danno Erariale:</b>	il pregiudizio economico subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere a causa della condotta di un pubblico dipendente
<b>Dipendente:</b>	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dipendenze dell'Assicurato
<b>Dipendente Tecnico:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge in materia, nell'ambito di un appalto pubblico, che predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Progetto attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse dell'Ente Pubblico in qualità di dipendente dell'Assicurato.
<b>Franchigia:</b>	l'importo di <b>Danno</b> relativo a ciascun <b>Sinistro</b> che non è coperto dal presente <b>Certificato</b> e che resterà pertanto a carico dell' <b>Assicurato</b> . In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla <b>Franchigia</b> .
<b>Incidente Cyber:</b>	si intende: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un <b>Sistema Informatico</b>; o</li> <li>(b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un <b>Sistema Informatico</b>.</li> </ul>

<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> .
<b>Intermediario:</b>	il soggetto indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> iscritto al RUI -Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
<b>Massimale in aggregato:</b>	la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per il <b>Periodo Di Assicurazione</b> .
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per ogni <b>Sinistro</b> .
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	ogni <b>Danno</b> immateriale (intendendosi per tale <b>Danno</b> il subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> e <b>Corporali</b> ) inclusi i <b>Danni</b> patrimoniali e non patrimoniali.
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'Assicurazione indicate nella Scheda di Copertura. Qualora l'Assicurazione abbia una durata pluriennale, ogni singola annualità a partire dalla data di decorrenza verrà considerata come un separato Periodo di Assicurazione, salvo in caso di periodi di polizza specificatamente concordati tra le Parti.
<b>Periodo di Efficacia:</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, indicata nella <b>Scheda di Copertura</b> , e la data di scadenza indicata nel Periodo di Assicurazione nella <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Polizza / Certificato:</b>	documento che prova l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal <b>Contraente</b> agli <b>Assicuratori</b> .
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, ATER, USSL, ASST, ATS Ospedali, RSA, Case di Riposo, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione amministrativa.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità che incombe sull' <b>Assicurato</b> che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <b>Pubblica Amministrazione</b> , abbia cagionato un <b>Danno</b> o <b>Perdite Patrimoniali</b> al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in

generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

**Responsabilità Amministrativa  
-Contabile:**

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di **Beni**, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato** detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

**Responsabilità Civile:**

la responsabilità che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la **Responsabilità Civile** conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

**Richiesta di Risarcimento**

Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni;  
Azione civile di risarcimento danni promossa nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile dalla parte civile nel processo penale;  
Qualsiasi documento scritto pervenuto all'assicurato che presenti una richiesta di risarcimento dei danni, anche non quantificati.  
Il ricorso al TAR che non contenga una effettiva domanda di risarcimento dei danni per equivalente monetario non sarà considerato una Richiesta di Risarcimento.

**Scheda di copertura:**

il documento allegato al **Certificato** contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.

**Sinistro:**

il ricevimento dal parte dell'**Assicurato** di una **Richiesta di risarcimento**.

**Sinistro in serie:**

Tutte le **richieste di risarcimento** derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi.

**Sistema Informatico:**

si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'**Assicurato** e/o da qualsivoglia terzo.

**Terzi:**

Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione:

- il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato, il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le società da quest'ultimo controllate.
- i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi.

## SEZIONE PRIMA

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione**, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del codice civile italiano, unicamente in caso di dolo.

#### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il **Contraente** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### **Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio**

Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del **Premio** potranno essere concordati di volta in volta tra l'**Assicurato/Contraente** e gli **Assicuratori** e saranno richiamati nella **Scheda di Copertura**.

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Copertura** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza del **Certificato** (scadenza pagamento premio).

Se il **Contraente** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Gli unici mezzi di pagamento del **Premio** consentiti agli **Assicuratori** sono i seguenti: bonifici bancari, assegni circolari a favore degli **Assicuratori** o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 – Variazione del Rischio**

##### **A) Aggravamento del Rischio**

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

## **B) Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e Circostanza**

A) In caso di **Richiesta Di Risarcimento**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax e/o email agli **Assicuratori** ai quali è assegnato il **Certificato** oppure all'**Intermediario** indicato nel **Certificato**, entro 15 giorni dalla ricezione.

B) In caso di **Circostanza**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax e/o email agli **Assicuratori** ai quali è assegnato il **Certificato** oppure all'**Intermediario**, entro 15 giorni da quando l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza, indicando le ragioni per le quale ritiene che la **Circostanza** sia suscettibile di dare luogo ad una **Richiesta di risarcimento**.

Se l'avviso di **Circostanza** viene dato nel **Periodo di Assicurazione**, qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento** derivante dalla **Circostanza** verrà considerata come avvenuta nel medesimo **Periodo di Assicurazione**.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato dovrà prontamente fornire agli Assicuratori tutte le informazioni che gli saranno richieste ai fini della valutazione del Sinistro.

### **Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** ed il **Contraente** possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione)**

L'**Assicurazione** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'**Assicurazione** è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di disdirlo al termine di ogni **Periodo di Assicurazione** mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli **Assicuratori** di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione o rinnovo fino a quando il **Contraente** non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi

### **Art. 9 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

### **Art. 10 – Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

### **Art. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

**Art. 12 – Legittimazione**

Si prende atto che il presente **Certificato** viene stipulato dall'Ente esclusivamente nel proprio interesse.

La **Pubblica Amministrazione** assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l'**Assicurazione**, adempie agli obblighi previsti dall'**Assicurazione** stessa, e di **Assicurato** e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

**SEZIONE SECONDA**  
**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA**  
**RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA**  
**AMMINISTRAZIONE**

**Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione**

Oggetto della presente Polizza Assicurativa è la Copertura per la **Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi**, inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi rientrante nei seguenti casi:

- A. L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni, commessi dalle cariche indicate nella **Scheda di Copertura**, di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'**attività dichiarata** nel **Certificato**.
- B. L'**Assicurazione** comprende la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'**Assicurato** debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'**Assicurato** stesso.
- C. L'**Assicurazione** è prestata per **perdite patrimoniali** a carico dell'Ente, conseguenti all'azione diretta della Corte dei Conti per **danni erariali** nei confronti di amministratori e dipendenti, indicati nella **Scheda di Copertura**. L'**Assicuratore** potrà pertanto tenere indenne l'**Assicurato** dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il **danno erariale** non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la differenza sia stata posta a carico dell'Ente contraente della presente polizza.

**Art. 14 – Estensioni di copertura**

**A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi**

La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale**

L'**Assicurazione** è altresì operante per la responsabilità in capo all' **Assicurato** per le sole **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le **Perdite Patrimoniali** connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL.

Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che l'**Assicurato** sia tenuto ad erogare a titolo di retribuzioni, compresi gli importi dovuti per lo svolgimento di mansioni superiori contributi o TFR, nonché quanto dovuto al Dipendente a titolo di indennità per licenziamento illegittimo o reiterazione abusiva del contratto a termine, il giudizio pensionistico. Sono invece comprese tutte le altre **Perdite Patrimoniali** connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

In deroga alla definizione di Responsabilità Civile della presente Assicurazione, si intendono comprese la responsabilità a titolo contrattuale del datore di lavoro.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno fino al limite di Euro 500.000,00 per anno Assicurato.

### **C) Attività di rappresentanza**

L'Assicurazione vale per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri enti.

### **D) Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.**

### **E) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**

La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. **La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.** La garanzia copre i **Danni** cagionati in violazione del D.Lgs 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

### **F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e al DPCM 22/2/2013)**

La garanzia di cui al presente **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro, con il massimo di Euro 1.000.000,00 per Periodo di Assicurazione, fermi i massimali indicati nella Scheda di Copertura .

### **G) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 267/2020)**

La garanzia di cui alla presente **Assicurazione** vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del **D.Lgs. 267/2020**,

per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

#### **H) Attività svolta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023**

L'assicurazione si estende anche alle responsabilità che gravano sull'assicurato ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile per le perdite patrimoniali derivanti da violazione, errata applicazione o interpretazione del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 36/2023 e di ogni altra norma correlata ai citati Decreti e alle procedure affidamento di contratti pubblici.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato derivante dall'attività di commissario di gara svolta dal personale dell'**Assicurato**, nonché dall'attività svolta dal commissario esterno all'**Assicurato**, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla Legge per i commissari esterni.

L'estensione non comprende i danni materiali e il corrispettivo contrattuale previsto dall'obbligazione disattesa o le somme a tale titolo riconosciute mediante accordo extragiudiziale o a seguito di sentenza, né le penali contrattuali.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 250.000,00 per anno Assicurato.

#### **I) Custodia titoli e beni**

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia si applica anche ai Danni Materiali e viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

#### **J) Levata Protesti**

L'assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

#### **15 – Limiti di Indennizzo**

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** per ciascun **Sinistro** ed annualmente in aggregato indicati nella **Scheda di Copertura**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati dall'**Assicurato** nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una **Franchigia** per **Sinistro** e/o in aggregato annuo indicata nella **Scheda di Copertura**.

#### **Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a:

- a) **Danni corporali** e **danni materiali** di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore,
- b) **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio,;

- c) Atti od omissioni dell'**Assicurato** in epoca anteriore al **Periodo di Efficacia** del presente **certificato**;
- d) Responsabilità assunte volontariamente dall'**assicurato** e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- e) Stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di contratti di assicurazione, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare **premi**, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di **premi**;
- f) Azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo;
- g) inquinamento di qualsiasi genere: d'aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto, salvo quanto previsto dall'art. 28a);
- h) Calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i) Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**assicurato**;
- j) Azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'**assicurato** provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'**assicurato**;
- k) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **responsabilità civile** di cui all'art. 2054 c.c.;
- l) Fatti o circostanze pregresse già note all'**assicurato** e/o al **contraente** e/o denunciate prima della data di decorrenza dell'**Assicurazione**;
- m) Derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n) Derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- o) Le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativa contabile dei **Dipendenti** nonché del personale in rapporto di servizio con il contraente;
- p) Le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'(auto)/assicurazione della responsabilità civile sanitaria.
- q) **Danni e perdite patrimoniali** derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

#### **Art. 17 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)**

L'**Assicurazione** vale per le **Rischierte di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del **Periodo di Efficacia** dell'**Assicurazione** (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'**Assicurato** neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'**Assicurato** stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il **Contraente** dichiara di non avere ricevuto alcuna **Richiesta di Risarcimento** in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell'**Assicurazione**.

#### **Garanzia Postuma applicabile solo se richiamata in scheda di copertura**

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma indicato in scheda di copertura per anni successivi alla data di scadenza dell'Assicurazione, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

La presente garanzia postuma cesserà di avere efficacia nel caso l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

#### **Art. 18 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le **Richieste di Risarcimento** originate da comportamenti posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra riportato, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

#### **Art. 19 – Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del **Contraente /Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 20 – Sinistri in serie**

In caso di **Sinistri in serie**, la data della prima denuncia di **Sinistro** sarà considerata come data di tutte le denunce presentate durante il periodo di **Assicurazione**.

#### **Art. 21 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

Gli **Assicuratori** possono assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia davanti al giudice ordinario che davanti al giudice amministrativo (nel caso in cui ci sia una domanda al risarcimento del danno per equivalente monetario), a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Qualora l'Assicurato non acconsenta alla gestione della vertenza da parte degli Assicuratori, questi ultimo non riconosceranno le spese per legali o tecnici nominati dall'Assicurato.

In caso vi sia dissenso tra Assicurato e Assicuratori in merito ad una possibile e concreta definizione transattiva del danno, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo. In tal caso gli Assicuratori restano obbligati fino all'importo che sarebbe stato dovuto in occasione della predetta definizione transattiva.

Sono incluse:

- a) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite, comprese le spese di avvio;
- b) le spese del legale eventualmente incaricato dall'**Assicurato** alla propria assistenza nella mediazione.

#### **Art. 22 – Clausola Intermediario**

Con la sottoscrizione del presente contratto di **Assicurazione**, l'**Assicurato** conferisce mandato all'**Intermediario** indicato nella **Scheda di copertura**, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente **Assicurazione**.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata all' **Intermediario** dal **Corrispondente/ Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A**, si considererà come effettuata all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione effettuata dall' **Intermediario** dell'**Assicurato** al **Corrispondente/ Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A**, si considererà come effettuata dall'**Assicurato** stesso.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al **Coverholder dei Lloyd's** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente **Certificato**. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al **Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A** si considererà come effettuata agli **Assicuratori**;
- b) ogni comunicazione effettuata dal **Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A** si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

#### **Art. 23 – Clausola di regolazione Premio**

Poiché il **Premio** è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel **Certificato** ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio**, fermo il **Premio** minimo indicato nella Scheda.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di **Assicurazione** l'**Assicurato** deve fornire per iscritto agli **Assicuratori** i dati necessari per il conteggio del **Premio** consuntivo:

- il numero effettivo dei soggetti che ricoprono le cariche indicate nella **Scheda di Copertura** e le date delle movimentazioni (entrate/uscite) intervenute

Il **Contraente** ha l'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno e le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse; a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede le comunicazioni effettuate all' **Intermediario**.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del **Contraente** dell'apposita appendice di regolazione emessa dagli **Assicuratori** e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del **Premio** di conguaglio gli eventuali **Sinistri** potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il **Premio** versato a deposito e l'intero dovuto (deposito più conguaglio).

#### **Art. 24 - Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- c) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da **Sinistri** verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 25 - Precisazione Rischio Cyber**

Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il **Sinistro** (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di **Polizza**), derivante da una **Richiesta di Risarcimento** e conseguente ad un **Incidente Cyber**, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni del **Certificato**.

Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi del presente **Certificato** non si applicherà ad alcun **Sinistro** derivante da una **Richiesta di Risarcimento** direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un **Atto Cyber**.

#### **Art. 26 - Sanzioni internazionali (LMA3200)**

L'assicurato prende atto ed accetta che la prestazione della copertura, l'indennizzo di una richiesta di risarcimento/sinistro e l'erogazione di una prestazione in virtù della presente **Polizza** possano essere sospesi, qualora la prestazione di tale copertura, l'indennizzo di tale richiesta di indennizzo/sinistro o l'erogazione di tale prestazione da parte dell'**Assicuratore** possano esporre quest'ultimo a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsiasi:

- a) risoluzione/i delle Nazioni Unite; o

- b) programma di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale causa di sospensione permarrà fino a quando l'**Assicuratore** non sarà più esposto al rischio di tali sanzioni, divieti o restrizioni.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

- Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
- Art. 02 - Altre Assicurazioni.
- Art. 05 - Variazioni del rischio.
- Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
- Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -
- Art. 19 - Persone non considerate terzi.
- Art. 23 - Clausola Intermediario.
- Art. 24 - Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010.
- Art. 25 – Precisazione Rischio Cyber.
- Art. 26 – Sanzioni Internazionali.

**Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.**

<b>Firma del Contraente/Assicurato</b>	<b>Data</b>

**SEZIONE TERZA**  
**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE**  
**ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE**  
**PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

**Art. 27 – Estensione di Garanzia per la Responsabilità Professionale**

Le garanzie previste dal precedente Art. 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE sono estese alla Responsabilità Civile e Professionale dell'**Assicurato** per:

**1) le Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti indicati nella **Scheda di Copertura**, di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista ai sensi del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 e verificatore della progettazione;
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- dirigente, preposto, RSPP (il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione), medico competente, RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
- RUP - Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 15 e ss.mm.ii.;
- DEC – Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 114 or ss.mm.ii.;
- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Progetto ex art. 15, del D.Lgs 36/2023;
- altro **Dipendente Tecnico**, comprendente il personale che svolge le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di cui al D.Lgs 36/2023 art. 45, Comma 1 ALLEGATO I.10.

**2) le Perdite Patrimoniali** che l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente **Contraente**.

**3) i Danni Materiali e Corporali** derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

**Art. 28 - Condizioni Aggiuntive**

**A) Ecologia e Ambiente**

L'**Assicurazione** s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

## **B) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008**

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del **Certificato**, è altresì operante per la responsabilità dell'**Assicurato** per le attività svolte da soggetti di cui l'**Assicurato** deve rispondere incaricati per le funzioni di cui all'art. 27, per le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

## **C) Validazione e Verifica della Progettazione**

L'**Assicurazione** è altresì operante per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti e verifica della progettazione così come prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

### **Art. 29 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a:

- a) le attività professionali prestate dal dipendente tecnico che non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- b) e derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- c) i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- d) i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

### **Art. 30- Perdite patrimoniali e danni conseguenti ad inidoneità dell'opera**

A parziale deroga dell'Art. 29 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE - relativamente all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, l'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le **Perdite Patrimoniali**:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10% dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

### **Art. 31 - Ultimazione dei lavori e delle opere**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di **Certificato** provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **Art. 32 - Danni alle opere**

A parziale deroga della lettera c) dell'art. 16. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai **Danni alle Opere** in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle **Opere** stesse;
- gravi difetti di parti delle **Opere** destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del **Certificato**, si precisa che l'**Assicurazione** comprende altresì le spese imputabili all'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di ottenere il consenso scritto degli **Assicuratori**.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'**Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10% dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

### **Art. 33 - Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori**

A parziale deroga dell'Art. 29 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni** a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'**Assicurato**.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10% dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative all'estensione di copertura alla **Responsabilità Civile** Professionale per le attività tecniche.

Art. 27 – Estensione di Garanzia per la Responsabilità Professionale.

Art. 29 – Rischi esclusi dall'assicurazione.

<b>Firma del Contraente/Assicurato</b>	<b>Data</b>

## ALLEGATO 1

### **COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI**

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, ai sensi del D.M.193/2022, schema tipo 2.1.

## DEFINIZIONI :

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Affidatario/ Aggiudicatario**

Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

### **Appalti pubblici di lavori**

Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice.

### **Assicurato**

Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli **Schemi Tipo**.

### **Assicuratori**

Lloyd's Insurance Company SA, l'impresa di assicurazione.

### **Certificato di collaudo provvisorio**

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

### **Certificato di regolare esecuzione**

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

### **Codice**

I D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Committente**

La Stazione appaltante.

### **Contraente**

Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'assicurazione con gli Assicuratori.

### **Concessioni di lavori pubblici**

Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice.

**Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.:**

i corrispondenti degli Assicuratori che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda.

**Danno Erariale**

Il pregiudizio economico subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere a causa della condotta di un pubblico dipendente

**Decreto**

Il Decreto Ministeriale 193/2022 quale è accluso il presente Allegato.

**Direttore dei lavori**

Il soggetto di cui all'art. 114 del D. Lgs. 36/2023.

**Ente di Appartenenza**

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'**Assicurato** abbia un rapporto di lavoro o di servizio.

**Esecutore dei lavori**

Il soggetto che agli art. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori.

**Franchigia**

La parte di **Danno** espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo /Risarcimento**

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

**Intermediario:**

il soggetto indicato nella Scheda iscritto al RUI -Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

**Lavori**

Opera per l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività in favore della Stazione appaltante; l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

**Luogo di esecuzione delle opere / il Cantiere**

Area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella **Scheda Tecnica** - nel quale l'**Esecutore dei lavori** realizza le **Opere** assicurate.

**Maggiore Costo**

La differenza fra i costi e gli oneri che la **Stazione Appaltante** deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

**Notifica di Accettazione**

Atto mediante il quale il **Contraente** e/o l'**Assicurato** notificano agli Assicuratori

l'accettazione dell'incarico di progettazione e le relative specifiche tecniche.

### **Opere**

Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella **Scheda Tecnica**.

### **Periodo di assicurazione**

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.

### **Premio**

La somma dovuta dal **Contraente** al Garante o alla **Società** quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

### **Progettista dei lavori**

il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi in del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 e dell'art. 46 del D.Lgs 36/2023, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

### **Responsabile del Progetto**

Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

### **Scheda Tecnica**

La scheda obbligatoria, annessa ad ogni **Schema Tipo** di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte degli Assicuratori firmatari nei confronti della **Stazione appaltante**.

### **Schema Tipo**

Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 193/2022.

### **Scoperto**

La parte di **Danno** espressa in misura percentuale che resta a carico dell'**Assicurato**;

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**;

### **Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale**

L'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'assicurazione.

### **Stazione appaltante**

Le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 5 della Legge, committenti dei lavori.

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA  
PROGETTAZIONE DI LAVORI**

**Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa**

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del **Codice**, imputabili a colpa professionale dell'assicurato.

Per effetto della delibera della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2025/QMIG, la copertura si intende operante altresì per i **danni erariali** commessi dall'**Assicurato** accertati dalla Corte dei Conti derivanti da Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile, in deroga alla Legge 244/2007, art. 3, comma 59, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.).

**Art. 2 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'amministrazione abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del **Codice**. L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dagli **Assicuratori** direttamente al Contraente-terzo danneggiato (stazione appaltante).

**Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i **maggiori costi**, per varianti di cui all'art 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella **Scheda Tecnica** in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestati e notificati all'assicurato entro la data di cui all'art. 6 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE, primo comma, ultimo periodo, e denunciati agli **Assicuratori** nei modi e nei termini di cui agli articoli 14 e 18.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al secondo comma gli **Assicuratori** rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

**Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il **Massimale** indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la

**Stazione Appaltante** che abbia incaricato l'**Assicurato** deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

#### **Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'**Assicurazione** non comprende i **danni**, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- e) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- f) conseguenti a:
  - furto
  - rapina
  - incendio
  - smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;
- g) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- h) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;
- i) imputabili agli organi direttivi della **Stazione Appaltante**;
- j) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- k) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;
- l) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- m) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- n) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

#### **Art. 6 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella **Scheda Tecnica**:

- a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'assicurato ai sensi dell'art. 14 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 116 comma 2 del **Codice**, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura

assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'assicurato entro la predetta data. Qualora, per cause non imputabili al **progettista**, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso gli **Assicuratori** rimborseranno al **Contraente** il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 7 - Estensione territoriale**

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### **Art. 8 - Massimale di assicurazione**

Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica** e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, con il limite di 1.500.000 euro.

L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato, che rappresenta la massima esposizione degli **Assicuratori** per uno o più **Sinistri** verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**.

#### **Art. 9 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 10 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'**Assicurato**.

#### **Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato/Contraente** stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 8 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE del presente Allegato per il **Danno** cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta alla **Stazione appaltante** superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 12 - Dichiarazioni**

L'**Assicurazione** è prestata in base alle dichiarazioni rese dal **Contraente** nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

Il **Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**;
- c) la **Stazione Appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

### **Art. 13 - Modifiche Dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato**

L'**Assicurato** deve comunicare tempestivamente agli **Assicuratori** la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli **Assicuratori**, entro 60 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'**Assicurato** deve dare avviso scritto all'Intermediario di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice e di ogni riserva formulata dall'**Esecutore dei lavori** sempre riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

### **Art. 15 - Proroga dell'assicurazione**

Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'**Assicurato** può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli **Assicuratori** si impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

### **Art. 16 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del **Contraente**.

### **Art. 17 - Rischio Cyber**

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
- d) utilizzo di cripto valute;
- e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi,

ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. «Violazione della Privacy e dei Dati»;
2. «Violazione del Sistema Informatico».

#### **Art. 18 - Forma delle Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, PEC o email alla Direzione degli Assicuratori ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### **Art. 19 - Foro Competente**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **Art. 20 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 21 - Calcolo del Premio**

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati in scheda di copertura.

#### **Art. 22 - Notifica Di Accettazione**

Per ogni progettazione il **Contraente** e/o l'**Assicurato** dovranno notificare agli **Assicuratori**, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella **Scheda Tecnica**.

#### **Art. 23 - Sanzioni internazionali (LMA3200)**

L'assicurato prende atto ed accetta che la prestazione della copertura, l'indennizzo di una richiesta di risarcimento/sinistro e l'erogazione di una prestazione in virtù della presente **Polizza** possano essere sospesi, qualora la prestazione di tale copertura, l'indennizzo di tale richiesta di indennizzo/sinistro o l'erogazione di tale prestazione da parte dell'**Assicuratore** possano esporre quest'ultimo a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsiasi:

- a) risoluzione/i delle Nazioni Unite; o
- b) programma di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale causa di sospensione permarrà fino a quando l'**Assicuratore** non sarà più esposto al rischio di tali sanzioni, divieti o restrizioni.

#### **Art. 24 - Pagamento del premio**

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE sempre che sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli **Assicuratori** indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE lett. b).

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data indicata all'Art. 6 (scadenza pagamento premio).

#### **Art. 25 - Clausola di raccordo**

Qualora, durante il **Periodo di assicurazione** vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente **Assicurazione**, le Parti convengono che le garanzie di cui al presente Allegato saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

#### **Art. 26 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'**Assicurato** è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO del presente Allegato.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

#### **Art 27 - Clausola Intermediario**

Con la sottoscrizione del presente contratto di **Assicurazione**, l'**Assicurato** conferisce mandato all'**Intermediario** indicato nella **Scheda di copertura**, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente **Assicurazione**.

Pertanto:

- c) ogni comunicazione effettuata all' **Intermediario** dal **Corrispondente/ Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A**, si considererà come effettuata all'**Assicurato**;
- d) ogni comunicazione effettuata dall' **Intermediario** dell'**Assicurato** al **Corrispondente/ Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A**, si considererà come effettuata dall'**Assicurato** stesso.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al **Coverholder dei Lloyd's** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente **Certificato**. Pertanto:

- c) ogni comunicazione effettuata al **Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A** si considererà come effettuata agli **Assicuratori**;
- d) ogni comunicazione effettuata dal **Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A** si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "PROGETTAZIONE"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

- Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa.
- Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione.
- Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
- Art. 9 - Pluralità di assicurati.
- Art. 10 - Vincolo di solidarietà.
- Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di resistenza.
- Art. 12 - Dichiarazioni.
- Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato.
- Art. 17 - Rischio Cyber.
- Art. 23 - Sanzioni internazionali (LMA3200).
- Art. 27 - Clausola Intermediario.

<b>Firma del Contraente/Assicurato</b>	<b>Data</b>

## ALLEGATO 2

### **COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della stessa, come previsto dal D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 artt. 37, 42 e 43.

#### **DEFINIZIONI:**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

##### **Assicurato**

Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, cioè il/i soggetto/i incaricato/i dell'attività di verifica.

##### **Assicuratori**

Lloyd's Insurance Company SA, l'impresa di assicurazione.

##### **Certificato di collaudo provvisorio**

Il documento attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

##### **Certificato di regolare esecuzione**

Il documento attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

##### **Codice**

I D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023, e successive modificazioni ed integrazioni.

##### **Committente / Stazione appaltante**

I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera 1), Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.

##### **Contraente**

il soggetto che stipula l'assicurazione con gli Assicuratori.

##### **Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.:**

i corrispondenti degli Assicuratori che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda.

##### **Danno Erariale**

Il pregiudizio economico subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere a causa della condotta di un pubblico dipendente

**Direttore dei lavori**

Il soggetto di cui all'art. 114 del D. Lgs. 36/2023

**Ente di Appartenenza**

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'**Assicurato** abbia un rapporto di lavoro o di servizio.

**Evento dannoso**

Il fatto, l'atto, l'errore, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.

**Esecutore dei lavori**

Il soggetto che all'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, al quale sono stati affidati i lavori;

**Franchigia**

La parte di **Danno** espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Intermediario:**

il soggetto indicato nella Scheda iscritto al RUI -Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

**Lavori**

Opera per l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività in favore della Stazione appaltante; l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

**Luogo di esecuzione delle opere / il Cantiere**

Area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella **Scheda Tecnica** - nel quale l'**Esecutore dei lavori** realizza le **Opere** assicurate.laori

**Notifica di Accettazione**

Atto mediante il quale il **Contraente** e/o l'**Assicurato** notificano agli Assicuratori l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

**Opere**

Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera bb), Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella **Scheda Tecnica**.

**Periodo di assicurazione**

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

**Progettista dei lavori**

il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi in del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 e dell'art. 46 del D.Lgs 36/2023, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

**Scheda Tecnica**

La scheda obbligatoria, annessa al presente Allegato, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte degli Assicuratori firmatari nei confronti della **Stazione appaltante**;

**Scoperto**

La parte di **Danno** espressa in misura percentuale che resta a carico dell'**Assicurato**;

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**;

**Verifica**

L'attività affidata dalla **Stazione appaltante** a un **Verificatore** per attestare la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della **Stazione appaltante** o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;

**Verificatore**

il soggetto incaricato dell'attività di verifica.

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA  
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) cagionati alla **Stazione Appaltante** e/o a terzi derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di **Verifica** che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Per effetto della delibera della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2025/QMIG, la copertura si intende operante altresì per i **danni erariali** commessi dall'**Assicurato** accertati dalla Corte dei Conti derivanti da Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile, in deroga alla Legge 244/2007, art. 3, comma 59, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.).

**Art. 2 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** la struttura tecnica della **Stazione appaltante** e/o il singolo o pluralità di Dipendenti che la **Stazione appaltante** abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori.

**Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il **Progettista** e/o **Contraente**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tali casi gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

**Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il **Massimale** indicato all'Art. 9, i danni di cui all'Art.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione appaltante** che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'**Assicurato** avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

**Art. 5 - Inizio e termine della garanzia - forma "claims made"**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e comunicate agli **Assicuratori** durante il periodo di durata dell'assicurazione come disciplinato all'apposito articolo, e cioè dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico alle

ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'**Assicurazione** non comprende i **Danni**, le spese e i costi:

- a) derivanti da richieste di risarcimento, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- b) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- c) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- d) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
  - furto
  - rapina
  - incendio
  - smarrimento, distruzione, danneggiamento,che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall' utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;
- l) imputabili agli organi direttivi della **Stazione appaltante**;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- q) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'**Assicurato** per la sua responsabilità personale.

#### **Art. 7 - Durata ed efficacia dell'assicurazione**

- a) La durata di questo **Certificato** è riportata nella **Scheda Tecnica** ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'**Assicurazione**, per ciascuna opera:
  1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'**Assicurato**, indicata nella **Notifica di Accettazione**.
  2. cessa:
    - nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della **Stazione appaltante**;

- nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
- nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del **Certificato** di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi **dodici mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'**Assicurato** o al **Contraente** entro dodici mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 17 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei **Lavori**, l'**Assicurato** e/o il **Contraente** possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, gli Assicuratori s'impegnano a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

#### **Art. 8 - Estensione territoriale**

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### **Art. 9 - Massimale di Assicurazione**

Il **Massimale** previsto dalla copertura assicurativa è pari al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro.

Per ciascuna opera l'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato che rappresenta la massima esposizione degli **Assicuratori** per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

#### **Art. 10 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'Art. 9 del presente Allegato resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 11 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato**.

#### **Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato/Contraente** stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 9 - MASSIMALE DI ASSICURAZIONE del presente Allegato per il **Danno** cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta alla **Stazione appaltante** superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 13 - Dichiarazioni**

Il **Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**.

### **Art. 14 - Notifica di Accettazione**

Come previsto all'Art. 17 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO del presente Allegato, per ogni verifica il **Contraente** e/o l'**Assicurato** dovranno notificare agli Assicuratori, anche per il tramite dell' **Intermediario**, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. **Assicurato** (*Soggetto incaricato della verifica della progettazione*)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. **Massimale** assicurato ai sensi del Codice

### **Art. 15 Costituzione del premio**

Il **Premio** del presente Allegato sarà calcolato applicando i tassi indicati in scheda di copertura.

### **Art. 16 - Pagamento del premio**

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 7 - DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE lett. b) sempre che sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli **Assicuratori** indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 7 lett. b).

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data indicata nella SCHEDA TECNICA di cui all'Art. 7, primo comma, lett. b) (scadenza pagamento premio).

### **Art. 17 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato**

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente **Assicurazione** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 - DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare agli Assicuratori l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto agli Assicuratori, per il tramite del **Intermediario**, entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso, l'**Assicurato** dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

### **Art. 18 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno**

Gli **Assicuratori** conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del **Contraente**.

### **Art. 19 - Clausola di raccordo**

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti allo schema attuativo della presente **Assicurazione**, le Parti convengono che le garanzie di cui al presente Allegato saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

### **Art. 20 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'**Assicurato** è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO del presente Allegato.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

### **Art. 21 - Rischio Cyber**

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- f) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- g) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- h) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
- i) utilizzo di cripto valute;
- j) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

3. «Violazione della Privacy e dei Dati»;
4. «Violazione del Sistema Informatico».

#### **Art. 22 - Sanzioni internazionali (LMA3200)**

L'assicurato prende atto ed accetta che la prestazione della copertura, l'indennizzo di una richiesta di risarcimento/sinistro e l'erogazione di una prestazione in virtù della presente **Polizza** possano essere sospesi, qualora la prestazione di tale copertura, l'indennizzo di tale richiesta di indennizzo/sinistro o l'erogazione di tale prestazione da parte dell'**Assicuratore** possano esporre quest'ultimo a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsiasi:

- c) risoluzione/i delle Nazioni Unite; o
- d) programma di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale causa di sospensione permarrà fino a quando l'**Assicuratore** non sarà più esposto al rischio di tali sanzioni, divieti o restrizioni.

#### **Art 23 - Clausola Intermediario**

Con la sottoscrizione del presente contratto di **Assicurazione**, l'**Assicurato** conferisce mandato all'**Intermediario** indicato nella **Scheda di copertura**, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente **Assicurazione**.

Pertanto:

- e) ogni comunicazione effettuata all' **Intermediario** dal **Corrispondente/ Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A**, si considererà come effettuata all'**Assicurato**;
- f) ogni comunicazione effettuata dall' **Intermediario** dell'**Assicurato** al **Corrispondente/ Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A**, si considererà come effettuata dall'**Assicurato** stesso.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al **Coverholder dei Lloyd's** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente **Certificato**. Pertanto:

- e) ogni comunicazione effettuata al **Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A** si considererà come effettuata agli **Assicuratori**;
- f) ogni comunicazione effettuata dal **Corrispondente/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A** si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "VERIFICA"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

- Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione.
- Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione.
- Art. 6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
- Art. 10 - Pluralità di assicurati.
- Art. 11 - Vincolo di solidarietà.
- Art. 12 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di Resistenza.
- Art. 13 - Dichiarazioni.
- Art. 17 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.
- Art. 21 - Rischio Cyber.
- Art. 22 - Sanzioni internazionali (LMA3200).
- Art. 23 - Clausola Intermediario.

<b>Firma del Contraente/Assicurato</b>	<b>Data</b>